



**DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO, PREVIDENZIALI, ASSICURATIVE E PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**  
**DG DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI**  
**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTA** la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante *“Legge di contabilità e finanza pubblica”*;

**VISTA** la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”*;

**VISTO** in particolare, l’articolo 1, comma 326, della citata legge n. 197 del 2022, nella parte in cui prevede che: *“A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 324 si provvede, nella misura di 30 milioni di euro per l’anno 2023, al finanziamento di un’indennità onnicomprensiva, pari a 30 euro per l’anno 2023, per ciascun lavoratore dipendente da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio o non obbligatorio.”*;

**CONSIDERATO** che l’indennità di cui sopra viene erogata nei limiti dello stanziamento iscritto in bilancio a valere sul Fondo sociale occupazione e formazione, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e che è lo stesso Ministero a curare l’istruttoria delle domande, l’autorizzazione delle prestazioni e i trasferimenti delle risorse in favore dei funzionari delegati delle capitanerie di porto sede di Direzione marittima;

**VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro dell’economia e delle finanze 9 ottobre 2023, n. 11, registrato dalla Corte dei Conti al repertorio n. 2768 del 06/11/2023 n. 2768, recante le modalità relative all’accesso all’indennità giornaliera onnicomprensiva, pari a trenta euro, da parte dei lavoratori, dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima in caso di sospensione dal lavoro, derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio;

**VISTA** la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante *“Riordino della legislazione in materia portuale”*, ed in particolare l’articolo 3, che dispone che *“...omissis...Le Capitanerie di porto dipendono funzionalmente dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per le materie di rispettiva competenza”*;

**VISTO** il decreto del già Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 5 ottobre 2022, n. 181, recante *“Regolamento di amministrazione del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera”*;

**VISTO** il DPCM del 28 dicembre 2023, registrato dalla Corte dei Conti in data 16 gennaio 2024 al n. 62, con il quale è stato conferito l’incarico Direttore della Direzione generale degli ammortizzatori sociali alla dott.ssa Manuela Gaetani;



**DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO, PREVIDENZIALI, ASSICURATIVE E PER LA  
SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO  
DG DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI  
IL DIRETTORE GENERALE**

**CONSIDERATO** che sono pervenute n. 4.145 istanze, da parte delle imprese adibite alla pesca marittima, entro i termini previsti dall'articolo 4 del decreto 9 ottobre 2023, n. 11 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

**TENUTO CONTO** che la proiezione dell'onere economico relativo alle giornate autorizzate per il fermo pesca obbligatorio ha comportato un onere di spesa pari ad € 21.601.348,20 (ventunomilioneiscentounomilatrecentoquarantotto/20 euro);

**TENUTO CONTO** altresì, che la proiezione dell'onere economico relativo alle giornate autorizzate per il fermo non obbligatorio ha comportato un onere di spesa pari ad € 4.801.170,00 (quattromilionioctocentounomilacentosettanta/00 euro);

**RITENUTO**, pertanto, di autorizzare, ai sensi dell'articolo 1, comma 326, della citata legge n. 197 del 2022, la corresponsione di una indennità giornaliera onnicomprensiva, pari ad € 30,00 (trenta/00 euro), in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio delle attività di pesca, in favore di un numero totale di 12.364 lavoratori, dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250

**D E C R E T A**

**ARTICOLO 1**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 326, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è autorizzata la corresponsione di una indennità giornaliera onnicomprensiva, pari ad € 30,00 (trenta/00 euro) in caso di sospensione dal lavoro in favore dei lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250.

2. È autorizzata l'indennità di cui al comma 1 per un totale di n. 720.138 giornate indennizzabili, pari ad un importo totale di € 21.601.348,20 (ventunomilioneiscentounomilatrecentoquarantotto/20 euro) per le misure di arresto temporaneo obbligatorio delle attività di pesca.



**DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO, PREVIDENZIALI, ASSICURATIVE E PER LA  
SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO  
DG DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI  
IL DIRETTORE GENERALE**

3. È autorizzata l'indennità di cui al comma 1 per un totale di n. 160.039 giornate indennizzabili, pari ad un importo totale di € 4.801.170,00 (quattromilionioottocentounomilacentosettanta/00 euro) per le misure di arresto temporaneo non obbligatorio delle attività della pesca.
4. L'onere complessivo relativo alle giornate di fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio è pari ad € 26.402.518,20 (ventiseimilioniquattrocentoduemilacinquecentodiciotto/20).
5. Al presente decreto è allegato il *file Excel*, che costituisce parte integrante del medesimo provvedimento, contenente gli elenchi dei lavoratori beneficiari, predisposti separatamente, per le 15 Direzioni Marittime (Ancona, Bari, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, Livorno, Napoli, Olbia, Palermo, Pescara, Ravenna, Reggio Calabria, Trieste e Venezia) e che include tutti i dati pervenuti per la liquidazione delle relative indennità.

**ARTICOLO 2**

1. Il presente decreto di autorizzazione, con il relativo allegato, è trasmesso al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto.
2. Entro il 30 settembre 2024, la Direzione generale degli ammortizzatori sociali impegna in favore dei Funzionari Delegati delle Capitanerie di Porto, le risorse necessarie alla liquidazione delle indennità a carico dell'unità di voto 1.1, di pertinenza del centro di responsabilità "*Direzione generale degli ammortizzatori sociali*", sulla missione 26.1 "*Politiche per il lavoro*", programma 26.6 "*Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione*", azione "*Sostegno e promozione dell'occupazione e del reddito*", capitolo 2230, piano gestionale 1.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it).

Manuela Gaetani